



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 11 / 2018**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



© 2018 ISLL - ISSN 2035-553X

---

**Vol. 11 /2018**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788898010745

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/5787

Italian Society for Law and Literature is an initiative by  
CIRSFID – University of Bologna  
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna (Italy)  
Email: [cirsfid.lawandliterature@unibo.it](mailto:cirsfid.lawandliterature@unibo.it)  
[www.lawandliterature.org](http://www.lawandliterature.org)

---

# Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del *possibile*

Orlando Roselli\*

Abstract:

[*Law, Literature and a wider understanding of 'the possible'*] In their tales of mankind's experiences, the great works of literature help jurists to understand the basic profiles of the juridical dimension and its continuous transformations.

This essay focuses on some high literary works in referring on a very long time.

Through the Aeschylus' tragedies and the Homeric epic, we can understand the slow rise of a new legal culture that surpasses the archaic one, dominated by the principle of vengeance. Machiavelli's works show how the change of cultural paradigms leads also the change of political and legal orders. Such as we note the work by the jurist Giovanni Battista De Luca, from the 1600's, for its focus on legal language and jurist as direct indicators of the evolution of the juridical order, to describe juridical culture in that era the contribution by Alessandro Manzoni is more important.

High literature contributes to our understanding of the social dimension of juridical phenomena.

Key words: law and literature; law and not-law; rights claim; bureaucracy.

## 1. La funzione degli studi di Diritto e Letteratura

Queste mie riflessioni ruotano attorno ad una domanda: perché gli studi di *Diritto e Letteratura* sono sempre più preziosi per il giurista contemporaneo? Come si spiega la loro sempre maggiore diffusione (nel nostro Paese relativamente recente, ma in altri, come ad esempio negli Stati Uniti o in Francia e in Belgio già sviluppati da tempo)?

---

\* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Firenze, [orlando.roselli@unifi.it](mailto:orlando.roselli@unifi.it).

Si tratta della lezione tenuta il 7 aprile 2016 nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. L'incontro è stato organizzato dalla attivissima professoressa Lidianna Degrassi, che ha introdotto (una vera propria relazione!) i lavori che hanno compreso anche una illuminante lezione del prof. Mario Fiorillo sul rapporto tra *Storia e Diritto*. Mantengo il tono colloquiale dell'incontro ed a tal fine più di un autore è richiamato nel testo essendo stati invitati i dottorandi alla lettura dei loro contributi.

Rappresentano forse poco più di un vezzo, uno sfoggio di cultura, un *divertissement* o trovano ragione della loro diffusione in motivi legati effettivamente allo studio del diritto? Possono rappresentare gli studi di *Diritto e Letteratura* un contributo per rinnovare la cultura giuridica?

Proviamo a riflettere preliminarmente su questi interrogativi prima di addentrarci nel merito di tali studi.

## 1.1. La peculiarità della scienza giuridica e la conseguente necessità di ampliare lo strumentario tradizionale del giurista

Ciò che chiamiamo scienza giuridica rappresenta nello spettro variegatissimo delle scienze un caso del tutto particolare: si tratta di una scienza alla quale non è ontologicamente possibile definire una volta per tutte il proprio oggetto<sup>1</sup>.

Infatti, ciò che definiamo diritto, in quanto fenomeno storico, tende a presentarsi nelle varie epoche e nelle varie realtà sociali in modo differenziato quanto alla propria struttura e alle contaminazioni con gli altri sottosistemi ordinamentali (sociali, morali, religiosi). L'esigenza di definire, catalogare, ordinare, coordinare nozioni, principî, categorie, istituti è propria del giurista, ma nel farlo non deve smarrire la consapevolezza che ciò che va a determinare non è *il diritto*, ma una storicamente determinata modalità di concepirlo.

Il rischio, altrimenti, è quello di cristallizzare l'ordinamento, di non renderlo idoneo all'emergere di nuove esigenze ordinamentali, di operare con uno strumentario pensato per esigenze sociali del passato.

Questo appare in tutta evidenza nelle epoche di transizione come è l'attuale: istituti, principî, categorie giuridiche pensate per esigenze del passato non sono più del tutto idonei ma la cultura giuridica non è ancora in grado di elaborarne di più corrispondenti alle nuove esigenze.

In un'epoca di transizione le vecchie nozioni giuridiche sono inadeguate ma le nuove stentano a venire ad emersione. È per questo che cresce, come notava il grande Tullio Ascarelli, il ruolo dell'interprete, chiamato a fare da ponte tra le disposizioni e la realtà in mutamento<sup>2</sup>.

Di tutta evidenza sono in crisi le vecchie certezze del positivismo. L'ordinamento giuridico si caratterizza per la sua incompletezza non per la sua completezza (ancora Ascarelli<sup>3</sup>); l'incertezza normativa, non la certezza del diritto, ne è sempre più la sua cifra; l'instabilità normativa è sempre più ricorrente: il diritto sembra appiattirsi sul presente (Maria Rosaria Ferrarese<sup>4</sup>); muta nell'epoca delle plurali globalizzazioni e dell'invasività della tecnica il rapporto tra le norme, il tempo e lo spazio (ancora Ferrarese; Francesco Galgano<sup>5</sup>). La stessa linea di confine tra i sottosistemi ordinamentali (ad esempio quello delle norme sociali e quello delle norme giuridiche) si fa più incerta, cresce l'area grigia; si moltiplicano, ben oltre gli Stati, i soggetti produttori di norme giuridiche: si pensi alla formazione di

---

<sup>1</sup> Mi si permetta di rinviare a O. Roselli, *Fenomenologie sociali e dimensione giuridica. La trasformazione del diritto nelle società contemporanee*, in *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, Vol. I, ESI, Napoli, 2007, 257 ss. e in Id., *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, Esi, Napoli, 2011, 33 ss.

<sup>2</sup> Lo ricorda N. Bobbio, *Tullio Ascarelli*, in Id., *Dalla struttura alla funzione, Nuovi studi di teoria del diritto*. Laterza, Roma-Bari, 2007, *passim*.

<sup>3</sup> *Ibidem*. Sull'insegnamento di Ascarelli si v. tra gli altri, P. Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 323 ss.

<sup>4</sup> M.R. Ferrarese, *Il diritto al presente: globalizzazione e tempo delle istituzioni*, il Mulino, Bologna, 2002.

<sup>5</sup> F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, il Mulino, Bologna, 2005.

molteplici nuclei (secondo una modalità che i sociologi definiscono a ‘rete’) di diritto transnazionale<sup>6</sup>.

Non sono in trasformazione solo istituti o categorie giuridiche, stanno mutando gli stessi caratteri della giuridicità. Ma questo non deve stupire: le società contemporanee (sempre più multietniche, multiculturali, multireligiose) stanno cambiando pelle e di conseguenza muta la forma di quel vestito sociale che è l’ordinamento giuridico.

Non è in crisi il diritto ma una sua storicamente datata configurazione. Anche tra Otto e Novecento autorevole dottrina parlava di crisi del diritto e di crisi dello Stato, ma in realtà di crisi di quella determinata forma di Stato (e di concezione del diritto) si trattava<sup>7</sup>.

Dai grandi giuristi delle epoche di transizione dobbiamo apprendere lo sforzo umile e faticoso di cogliere (con atteggiamento culturalmente aperto) quelli che Paolo Grossi definisce ‘i segni’ del cambiamento, degli emergenti processi ordinamentali.

È forse questa la difficoltà maggiore per il giurista contemporaneo, comprendere le esigenze (e le difficoltà tecniche: il diritto è anche una peculiare tecnologia) ordinamentali, in società in cui le relazioni sociali sono sempre più ‘liquide’ (Zygmunt Bauman<sup>8</sup>) e intrise di incertezza (Ulrich Beck parla, come noto, delle società contemporanee come società del rischio<sup>9</sup>). Difficoltà ancora maggiore rispetto a quelle che derivano dalla crisi del sistema delle fonti, dall’inflazione normativa, dalla crisi di nozioni come quelle di Sovranità, Stato, persino Costituzione.

Lo strumentario del giurista deve includere anche tutto ciò che può essere di ausilio nella comprensione della dimensione sociale ed umana, cioè di quella dimensione con la quale il giurista deve fare i conti. Senza questa acquisizione di sensibilità il giurista è professionalmente, concretamente, dimezzato.

## 1.2. L’ausilio della “narrazione” alla comprensione della “dimensione giuridica della convivenza umana”

Possono apparire, queste, affermazioni retoriche, ma studiosi acutissimi di *Diritto e Letteratura* (sono parole di Maria Paola Mittica nel suo fondamentale volume, *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*<sup>10</sup>) ci ricordano che “la narrazione è intesa come un processo che è intimo alla cultura e svolge una funzione collegata strettamente alla dimensione giuridica della convivenza umana”<sup>11</sup>. Nella letteratura (e nelle altre espressioni narrative: tra cui il cinema, la musica e le altre manifestazioni artistiche)<sup>12</sup> si realizza un’*“ars combinatoria”*<sup>13</sup> dei processi ordinamentali come espressione della composita dimensione umana.

---

<sup>6</sup> Tra gli studiosi che si sono occupati dei processi di formazione del diritto transnazionale si v., tra l’altro, l’ampia produzione scientifica di S. Cassese, in particolare, *Oltre lo Stato*, Laterza, Roma-Bari, 2006, *passim* e *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Einaudi, Torino, 2009, *passim*.

<sup>7</sup> Non a caso Santi Romano titolerà una sua celebre prolusione pisana per l’a.a. 1909-1910 *Lo Stato moderno e la sua crisi*.

<sup>8</sup> Della vastissima produzione sul tema di questo studioso si v. almeno Z. Bauman, *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

<sup>9</sup> Tra le opere sul tema si v., tra le altre, U. Beck, *La società del rischio: verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.

<sup>10</sup> Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>11</sup> *Ibidem*, 13.

<sup>12</sup> *Ibidem*, 19.

<sup>13</sup> *Ibidem*, *passim*.

Del resto, sono sempre parole di Mittica, “il mondo non si è mai rispecchiato del tutto in un ordine scientifico o normativo”<sup>14</sup>. E questo è particolarmente evidente nelle epoche di transizione. Non a caso un grande giurista come François Gén<sup>15</sup>, nel suo *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, del 1899, parlerà della presenza nella dimensione giuridica di un profilo irrazionale, in quanto anch'esso parte della dimensione umana. L'attuale Presidente della Corte costituzionale, Paolo Grossi, ha parlato di “carnalità del diritto”<sup>16</sup>.

Sono proprio grandi opere letterarie a farci comprendere profili della dimensione giuridica che non sono riconducibili alla mera statuizione delle disposizioni, proprio perché il vissuto degli uomini ed il susseguirsi degli eventi contribuiscono alla loro trasformazione in norme.

## **2. Il contributo dei classici greci alla comprensione del passaggio dalla dimensione mitologica alla dimensione giuridica. La letteratura ed il suo contributo alla distinzione tra ‘diritto’ e ‘non diritto’: la dimensione ordinamentale dell'affettività**

Così, Omero, studiato tra i tanti da H.S. Maine<sup>17</sup>, ci fa comprendere con la sua Odissea la natura dei diritti antichi, di una società, sono parole di Mittica “immersa in una struttura simbolica”, di rappresentazione dell'immanenza del potere divino che determina un (sono ancora parole di Mittica) “ordinamento giuridico (...) estremamente efficace nell'esplicare la funzione del controllo dell'ordine, e quindi del mantenimento in vita del sistema, mediante un apparato coercitivo fondato essenzialmente sulla pressione di tipo psicologico”<sup>18</sup>.

Qual è in sintesi il contributo che la narrazione omerica ci offre al fine della comprensione della dimensione giuridica?

È forse quello di aiutarci a comprendere il lento faticoso processo, in una fase di transizione della società greca antica, del delinearsi proprio di tale dimensione: ancora subalterna alle altre dimensioni ordinamentali (in specie quella religiosa), ma nondimeno in via di formazione. Potremmo dire che in origine erano gli Dei ed il Mito, il radicamento di costumi ancestrali, da cui scaturiscono comunque il sorgere di un sempre più consapevole reticolo di valori morali e sociali il cui evolversi necessita poi di una dimensione collettiva (diremmo oggi pubblica) con la quale le norme, al di là della loro natura, debbono relazionarsi.

Una grande opera dell'antichità può, dunque, attraverso una sapiente lettura di antropologia e sociologia giuridica, come quella operata da una studiosa come Maria Paola

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, 1.

<sup>15</sup> Su questo raffinato giurista si v., tra l'altro, il numero monografico *François Gén<sup>15</sup> e la scienza giuridica del Novecento*, in *QF*, 1991, n.20 e, *ivi*, in particolare, P. Grossi, *Pagina introduttiva (ripensare Gén<sup>15</sup>)*.

<sup>16</sup>O. Roselli, Il progetto culturale e scientifico dei *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* nelle *Pagine introduttive* dei primi trent'anni, in *Sociologia del diritto*, 2009, n°3, 47.

<sup>17</sup> Citato da M.P. Mittica, *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, Giuffrè, Milano, 1996, 13/14, che, peraltro, richiama lo studioso non per farne proprie le considerazioni ma per ricordare una riflessione metodologica, sulle radici dei ‘diritti antichi’, avviatasi nell'Ottocento, con il coinvolgimento di più autori attenti alla dimensione antropologica.

<sup>18</sup> Sono considerazioni che Mittica sviluppa ampiamente, in particolare in *Ibidem*, Cap. VII, *‘Legge’ e vendetta, passim*.

Mittica, aiutarci ad andare alle radici di quel variegatissimo fenomeno, mai del tutto definitivamente definibile, che denominiamo ‘diritto’.

Attraverso le narrazioni letterarie si può comprendere la distinzione tra ‘diritto’ e ‘non diritto’, o se si vuole tra quella parte delle relazioni sociali che tendono ad essere assorbite in un circuito giuridico e quelle che tendono ad essere ricondotte ad altri fondamenti. “Basti pensare – ricorda sempre Paola Mittica – a come quotidianamente si [rifugga dal ...] diritto (...) laddove esista una componente emotiva, per esempio nei rapporti d’amore, familiari, di amicizia (...)”<sup>19</sup>.

Ancora: attraverso la narrazione della tragedia, Eschilo si confronta con i conflitti prodotti da “diversi orientamenti di carattere giuridico e valoriale”<sup>20</sup>, problema che interessa anche le nostre attuali società.

Le norme su cui si fonda la giustizia continuano a trovare il loro riferimento nella dimensione sacra della volontà degli Dei, ma sono soprattutto “a fondamento delle nuove istituzioni” della *polis*<sup>21</sup>. Di una *polis* che trova requie nella regola dell’ospitalità e tensioni in quella della vendetta, che è attraversata dalla criticità di un rapporto tra maschile e femminile che si va evolvendo, che procedimentalizza il conflitto e le modalità di irrogazione della pena<sup>22</sup>, che acquista consapevolezza come le stesse procedure giuridiche possono non essere da sole sufficienti a risolvere compiutamente i conflitti.<sup>23</sup>

Che insegnamento si può già trarre? La conferma, riprendendo le parole di Carbonnier, di ciò che si diceva all’inizio, che “Il diritto (...) è carne e non metallo, partecipa delle nostre debolezze, umano, troppo umano, anche quando gli accade per eccessi improvvisi di non esserlo.”<sup>24</sup>.

Eschilo ci segnala duemilacinquecento anni fa che occorre fare attenzione a che il diritto non si trasformi in legge che “diventa strumento di abuso di potere”<sup>25</sup>; che dunque (e le narrazioni artistiche possono a ciò aiutarci) occorre sapere immaginare le molteplici dimensioni giuridiche possibili e coglierne quelle più consone al vivere civile sottratto alla violenza<sup>26</sup>.

Non posso soffermarmi oltre su quel particolare genere letterario che è rappresentato dalla tragedia eschiliana, se non che con questo genere si vogliono mettere in scena le lacerazioni che attraversano l’uomo ed il suo contesto sociale, che esprimono il dramma di un ‘trapasso’ tra un mondo ed un altro, tra un sistema di valori in crisi ed uno nuovo che stenta ancora a definirsi, tra l’esigenza di assoluto ed i contorcimenti di una condizione umana che è intrisa di relatività. Quale giurista con le sole descrizioni normative potrebbe renderci con tanta forza l’immagine della dimensione giuridica in quell’epoca travagliata?

---

<sup>19</sup> M.P. Mittica, *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, cit., 26.

<sup>20</sup> *Ibidem*, 80.

<sup>21</sup> *Ibidem*, 81.

<sup>22</sup> *Ibidem*, *passim*.

<sup>23</sup> *Ibidem*, 155 ss.

<sup>24</sup> Parole citate da Mittica (*Ibidem*, 165).

<sup>25</sup> *Ibidem*, 165.

<sup>26</sup> *Ibidem*, *passim*.

### 3. Il mutare dei paradigmi culturali e le trasformazioni del linguaggio e delle categorie politiche e giuridiche: il caso emblematico di Niccolò Machiavelli

Grandi opere letterarie con la loro capacità di descrivere il travaglio di un'epoca sono preziosissime per il giurista perché ci fanno comprendere con un linguaggio non giuridico, spesso metaforico, trasformazioni profonde della giuridicità, che si accompagnano, inevitabilmente, a mutamenti di paradigmi culturali.

Vi è un libro interessante di Diego Guaglioni, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*<sup>27</sup> che porta un significativo sottotitolo: *Una letteratura della crisi*.

È quasi una costante: le grandi opere, nella letteratura come nel diritto, vengono elaborate soprattutto nei momenti di crisi, quasi come portato di un arrovellamento, della ricerca di risposte, della necessità di descrizione di un divenire che si ha un impellente bisogno di decifrare.

Machiavelli in alcune delle sue opere più importanti affronta il tema del rapporto tra potere e diritto, ma lo fa con un linguaggio in cui la dimensione giuridica non è ancora atrofizzata in una esegesi: il diritto “non è ancora la lingua di una scienza che elabora un oggetto ad essa preconstituito ed esterno (il codice), come sarà invece nell'idea ottocentesca del diritto. Al tempo di Machiavelli, il processo di semplificazione che porta alle codificazioni e, per queste, alla tecnicizzazione della scienza giuridica e delle attività professionali dei giuristi, non è neppure iniziato: *il diritto non è 'dato', ma deve essere 'trovato' mediante l'attività interpretativa*”<sup>28</sup>.

In questa epoca storica, “L'attività interpretativa del giurista si esplica in tutte le forme letterarie del diritto, dalla glossa alla raccolta dei *notabilia*, dalla *summa* alla *quaestio*, dal *tractatus* al commentario, ma soprattutto nel *consilium sapiens*, nel parere rilasciato dietro richiesta d'ufficio o *pro parte*. Questo è il vero ponte gettato tra la scienza e la prassi, tra diritto e politica (...); nasce “la moderna letteratura politica”<sup>29</sup>.

### 4. Giovanni Battista De Luca ed Alessandro Manzoni: specificità dei contributi di un grande giureconsulto e di un grande letterato alla comprensione della società e della dimensione giuridica secentesca

Un grande giureconsulto del Seicento Giovanni Battista De Luca, nell'ambito di una vastissima produzione scientifica scrisse un fondamentale *Lo stile legale* e, in lingua italiana, ‘Il Dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute nella pratica’ (in 6 volumi, 1673).”<sup>30</sup>

Il sottotitolo *Dello stile legale* è “cioè del modo, col quale i professori della Facoltà legale, così avvocati e procuratori, come giudici e consiglieri, ed anche i cattedratici, o

---

<sup>27</sup> D. Guaglioni, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, il Mulino, Bologna, 2011.

<sup>28</sup> *Ibidem*, 58, il corsivo è mio.

<sup>29</sup> *Ibidem*, 58.

<sup>30</sup> Giovan Battista De Luca (1674), *Lo stile legale*, il Mulino, Bologna, 2010, il virgolettato è tratto dalla quarta di copertina (ma notizie biografiche più ampie sono riportate nell'*Introduzione. Giambattista De Luca avvocato e curiale*, di A. Mazzacane, 19 ss., *ivi*, 41, sintetica *Nota bibliografica*).



lettori, debbano trattare in iscritto ed in voce delle materie giuridiche, giudiciali e stragiudiciali.”<sup>31</sup>.

Si tratta di un articolato compendio rivolto al giurista pratico, in particolare all’avvocato, che segnala l’accentuarsi della rilevanza che va assumendo questa figura, e che alcuni hanno visto quasi come antesignano dei moderni codici deontologici (in particolare sotto il profilo del dovere di garantire la migliore tutela possibile dell’assistito, sia pure non manchino, come peraltro ovvio, contraddizioni rispetto al ruolo ed ai doveri deontologici odierni del difensore di parte)<sup>32</sup>.

L’opera di Giovanni Battista De Luca esprime “una concezione del diritto di grande respiro, improntata a un solido realismo giuridico.”<sup>33</sup>.

Ma la grande letteratura riesce a darci una rappresentazione più compiuta della dimensione giuridica secentesca, grazie, tra l’altro, all’opera di Alessandro Manzoni. Come noto, *I promessi sposi* sono anche l’esito della ricostruzione storica della società lombarda del Seicento e la parallela *Storia della colonna infame* rappresentano la narrazione di un tragico caso giudiziario.

Ma lasciamo parlare il grande scrittore che, con il suo straordinario contributo sul terreno della promozione di una lingua comune, ha, tra l’altro, così fortemente giovato al nostro stesso processo di unificazione nazionale, riportando il suo pensiero (in frasi scritte nella lingua colta dell’epoca, il francese) su di un’idea di storia che vede al centro non solo i grandi avvenimenti ma le figure del popolo con il loro tormentato vissuto (come appunto Renzo e Lucia) e di riflesso una visione realistica del diritto, quella “carnalità” di cui ci parlano giuristi come Paolo Grossi

Scrivono Manzoni: “Perché, in fondo, che cosa ci dà la storia? Avvenimenti conosciuti – si potrebbe dire – solo dalla loro apparenza, fatti che gli uomini hanno compiuto; *ma tutto ciò che essi hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro scelte e i loro progetti, i loro successi e le loro sconfitte; i discorsi con cui hanno fatto, o cercato di fare prevalere le loro passioni e volontà sopra altre passioni e volontà, con cui hanno espresso la loro collera, manifestato la loro tristezza, con cui – in una parola – hanno rivelato la loro individualità: di tutto ciò – o quasi – la storia tace.*”<sup>34</sup>.

E sentite come lo stesso Manzoni descrive la società seicentesca ed il suo contraddittorio relazionarsi con la dimensione giuridica, in un’epoca di forti controversi mutamenti: “Le memorie che di quell’epoca ci rimangono presentano e fanno supporre una situazione sociale assolutamente fuori dal comune: il governo più arbitrario, unito all’anarchia feudale e a quella popolare; una legislazione stupefacente per ciò che prescrive, per ciò che lascia intuire o che racconta: un’ignoranza profonda, feroce e presuntuosa: classi dagli interessi e dalle massime addirittura opposti, qualche aneddoto quasi sconosciuto ma conservato in opere del tutto degne di fede, che mostra uno sviluppo enorme di tutte queste caratteristiche; infine una pestilenza che ha dato spazio alla scelleratezza più consumata, e più svergognata, ai pregiudizi più assurdi, e alle virtù più commoventi ...”<sup>35</sup>.

Con *I promessi sposi* e la parallela *Storia della colonna infame* Manzoni ci dà una rappresentazione della vita quotidiana, dei valori e pregiudizi e del rapporto tra formalismo

<sup>31</sup> *Ibidem*, 45.

<sup>32</sup> A. Mazzacane, op. cit., *passim*.

<sup>33</sup> *Ibidem*, 15.

<sup>34</sup> Così come riportato da G. Mezzanotte, *Alessandro Manzoni*, in *Manzoni. I promessi sposi*, Oscar Mondadori, Milano, 2007, XIII, nota 6; v., *ivi*, XII/XIII, il testo originale in francese, che riproduce un passo di *Lettre à monsieur Chauvet* (i corsivi sono miei)

<sup>35</sup> Riportato da G. Mezzanotte, in op. cit., XIII/XIV, nota 7 (l’originale testo in francese è *ivi*, XIII, ed è relativo a brani di una lettera scritta da Manzoni all’amico Claude Fauriel il 29 maggio 1822).

giuridico e concreto esercizio del potere che nessun testo normativo o dottrinario, neppure quello di un Giovanni Battista De Luca, potrà mai farci comprendere.

Queste opere, dietro le quali vi è una rigorosa ricerca storica, ci fanno comprendere come una letteratura capace di far rivivere personaggi immaginari ma al tempo stesso in carne ed ossa siano in grado di raffigurare lo stesso vivere dell'ordinamento giuridico; farci comprendere in cosa si trasformino quelle astratte fonti del diritto.

Del resto (e questo è un insegnamento valido per tutti i tempi e tutte le latitudini) se si legge un testo giuridico avulso dal suo contesto sociale poco in realtà si conosce della sua effettiva portata normativa.

Alcune pagine manzoniane sono straordinarie anche perché in modo lieve, sottilmente ironico, ci descrivono una quotidiana concezione del diritto 'di classe'. Si pensi, ad esempio, a quel, al tempo divertente ed amaro, capitolo III de *I promessi sposi* in cui Renzo, su consiglio di Agnese, si rivolge al sapiente del diritto, all'avvocato, soprannominato il dottor Azzecca-garbugli.

Quale incredibile descrizione di una cultura popolare, del suo timore reverenziale verso chi ha studiato, sa leggere e scrivere (come mette ben in risalto Italo Calvino<sup>36</sup>), di norme che sono riferite in modo diverso, senza che sia esplicitato, a seconda che debbano essere applicate ai poveretti ed ai Signori (che si avvalgono del proprio *status* sociale, dei privilegi feudali ancora sopravvissuti, delle relazioni di potere e, se del caso, come per Don Rodrigo, della violenza dei *Bravi*, formalmente illegale ma opportunisticamente utilizzata o non contrastata dal potere costituito quando è strumento dei ceti sociali che esso esprime).

Le speranze della madre di Agnese che il diritto possa far da protezione a lor poveretti contro l'arroganza dei potenti si trasmette a Lucia ed allo speranzoso Renzo, che sembrano così collegare l'idea di diritto a quella di giustizia: viene commessa l'ingiustizia di impedire il matrimonio tra questi due bravi giovani quindi debbono poter trovare soddisfazione e difesa nelle leggi. Con quanta raffinata arte letteraria il Manzoni ci fa comprendere quanto questo sia lontano dalla realtà, descrivendo il mutare drastico di atteggiamento di un mestierante Azzecca-garbugli che a distanza di pochi minuti muta radicale atteggiamento quando, superato il fraintendimento, comprende che Renzo si contrappone ad un potente: ed allora il diritto sembra essere cosa che non riguarda più lo sfortunato giovane.<sup>37</sup>

Con quanto puntiglio Manzoni svela l'ipocrisia di classe della società seicentesca, il brusco ritirarsi del mestierante leguleio (che giunge, terrorizzato di essere abbinato al perseguitato Renzo, a restituirgli, fatto inusitato!, i quattro grassi capponi che gli erano stati portati in dono) subito dopo avergli letto le 'grida' che, se non fosse stato un invisibile, gli avrebbero riconosciuto il diritto ad essere tutelato.

Si tratta di disposizioni formulate in testi dotati di ogni crisma: la data, i timbri, le firme delle autorità, ma poi tutto è rimesso "all'arbitrio"<sup>38</sup> di chi ha il potere di applicare la sanzione ed è facile intuire come tale "arbitrio" sarà utilizzato.

Dopo aver letto le pagine de *I promessi sposi* dell'incontro tra Renzo e Azzecca-garbugli consentitemi di evidenziare come queste pagine di grande letteratura siano state capaci di descrivere la dimensione giuridica seicentesca con una tale profondità che un giurista difficilmente sarebbe stato capace di rappresentare.

---

<sup>36</sup> I. Calvino, *I Promessi Sposi: il romanzo dei rapporti di forza*, in *Manzoni. I promessi sposi*, cit., 649 ss.

<sup>37</sup> Non si può a questo punto non invitare a leggere questo stupendo Capitolo III de *I promessi sposi*.

<sup>38</sup> *Manzoni. I promessi sposi*, cit., 45.

## 5. L'inquietudine sentimento prezioso per l'artista ed il giurista

Spesso mi sono posto il problema di quale sia la 'molla' che ha ispirato grandi capolavori della letteratura. Ovviamente, i motivi possono essere i più vari, ma spesso si riscontra un sentimento comune: quello di inquietudine. Inquietudine per l'umana condizione esistenziale; inquietudine per l'incertezza dei tempi; inquietudine per valori in crisi e per la difficoltà di ripensarli.

Talora, attraverso l'arte, penso, ad esempio, alle arti figurative, si è riusciti "ad esprimere il turbamento della modernità molto più di raffinate analisi sociologiche."<sup>39</sup>

L'inquietudine è in Franz Kafka (1883-1924) l'elemento dominante della sua opera letteraria. Con alcuni suoi capolavori come *Il processo* o *La metamorfosi* esprime il turbamento di un animo sensibile e preveggenete per gli esiti della crisi del mondo di lingua e cultura tedesca.

A tal proposito è possibile accomunare Kafka al Sigmund Freud fondatore della psicanalisi ed al Kelsen elaboratore della teoria pura del diritto. Come ho avuto modo di scrivere, "Tre intellettuali di lingua e cultura tedesca calati intensamente, sofferatamente, nella crisi identitaria profondissima di quel mondo. Capaci di percepirne in anticipo gli esiti drammatici. Metterli a confronto può apparire un'operazione ardua tanto diversi sono gli ambiti e gli strumenti e, nondimeno, il Freud, pur intellettuale illuminista e medico dalla formazione organicista, nell'analisi delle cause e degli esiti della malattia, il Kafka tormentato da una quotidianità sovrastata da un'angoscia esistenziale che ha anche radici nella percezione di un'arbitraria dimensione sociale, il Kelsen impegnato nel difendere la scienza dalla montante invasività delle ideologie, sono interpreti anticipatori di un'ombra scura gigantesca che si sta per abbattere nel loro mondo e nel mondo."<sup>40</sup>

Non mi soffermo su Freud e Kelsen, anche se potrebbero farsi considerazioni importanti sulla loro percezione della crisi psichica e politica, sociale ed istituzionale, per concentrarmi, sia pure dato il tempo a disposizione sinteticamente, su Kafka. Il grande scrittore nasce a Praga nel 1883, da una famiglia ebraica di lingua tedesca. Del resto, Praga, all'epoca città multietnica, è un centro culturale importante anche di lingua tedesca, sede, tra l'altro, di un'importante Università in tale lingua, dove si laurea nella prestigiosa Facoltà di Giurisprudenza.

L'elemento dominante della sua letteratura è un senso di angoscia, la percezione quasi morbosa di una imprevedibile, impensata arbitrarietà sociale, di un'arbitrarietà che sembra radicarsi in un oscuro irrazionale sin nei meandri più profondi della psiche umana e di un potere arido, prepotente, insensibile, impersonale, feroce.

Sembra preveggenete Franz Kafka, lui muore prima dell'orrore indicibile, nel 1924, ma le sue tre sorelle moriranno tutte nei campi di sterminio nazisti.

Andrebbe analizzata tutta l'opera di Kafka, ma ai nostri fini, quello della comprensione del rapporto tra una immanente oppressione sociale, di un'ombra psichica che domina sé e gli altri, ed un sistema istituzionale che dà concretezza all'una e all'altra, voglio richiamare, ma solo a titolo di esempio, *La metamorfosi* (1916); *Il processo* (pubblicato

---

<sup>39</sup> O. Roselli, *Vulnerabilità sociale, incertezza normativa e riqualificazione del giurista*, in *Il contributo di Law & humanities nella formazione del giurista*. Atti del quarto convegno nazionale, Benevento 31 Maggio-1 Giugno 2012, a cura di F. Casucci e M.P. Mittica, in ISLL Papers, vol. 6, 2013 ([www.lawandliterature.org](http://www.lawandliterature.org))

<sup>40</sup> *Ibidem*, 18.

postumo nel 1925); *Il Castello* (pubblicato postumo nel 1926); a cui, ma qui si può solo accennare, aggiungerei *La condanna* (1913) e *Nella colonia penale* (1919)<sup>41</sup>.

## 6. La comprensione del rapporto tra dimensione giuridica e dimensione sociale: la letteratura sullo sciopero

Abbiamo visto, attraverso l'ausilio di alcune grandi opere letterarie, profili significativi della dimensione giuridica. Il suo lento formarsi attraverso un processo di 'individuazione' rispetto ai sottosistemi normativi di matrice religiosa, morale e sociale; la sua intrinseca relatività legata alla sua storicità. Abbiamo colto, si pensi a Manzoni, come grandi scrittori abbiano saputo descrivere profili delle relazioni giuridiche che la sola lettura delle disposizioni astratta dal contesto sociale non consentirebbe di comprendere (al punto che cosa sia il diritto nella società secentesca è deducibile più dal grande milanese che dal pur valente giureconsulto De Luca).

Abbiamo anche riflettuto, soprattutto attraverso l'opera di Machiavelli, della stretta relazione tra potere e diritto, anche se la dimensione giuridica va oltre tale rapporto; così come, nell'opera di Kafka si può leggere l'inquietudine per una dimensione sociale che è inquietudine anche per la corrispondente dimensione giuridica (anche se questa non è che una delle chiavi di lettura dell'opera kafkiana come evidenzia Luigi Alfieri)<sup>42</sup>.

Voglio ora soffermarmi in particolare sulla relazione tra dimensione sociale e dimensione giuridica, prendendo come punto di riferimento l'evolversi della disciplina di

---

<sup>41</sup> Riporto qui i brevissimi riassunti delle prime tre opere pubblicati ne *La nuova enciclopedia della letteratura Garzanti*, Milano, 1985, risp., 1135, 1156, 1090. Leggerli di seguito ci dà l'idea del senso di angoscia che produce la percezione di una psiche collettiva che detta i caratteri di una società e delle sue stesse istituzioni e contribuisce ad una dolorosa visione esistenziale.

Ne *La Metamorfosi* "Gregor Samsa, commesso viaggiatore è, dopo il fallimento del padre, il sostegno della famiglia. Ma svegliatosi un mattino dopo una notte di incubi, si trova trasformato in un enorme insetto. Accortosi della ripugnanza che desta nei familiari, si adatta a dormire sotto il letto e a non comparire più in pubblico. Si nutre soltanto di rifiuti, assistito da una vecchia serva, l'unica che sopporti la sua vista. Ma un giorno, attirato dal suono del violino della sorella Grete, compare tra i suoi. Il padre gli scaglia una mela, che lo ferisce. Ne muore poco dopo. La vecchia serva, pur commiserandolo, lo getta nella spazzatura."

Ne *Il processo*, che come si è detto è stato pubblicato postumo nel 1925, nonostante sia stato scritto nel 1914-1915, "Josef K., trent'anni, impiegato di banca, è dichiarato in arresto da due persone. Un processo è stato istruito nei suoi confronti. Dapprima sicuro di sé, poi via via schiacciato da una macchina processuale di cui gli sfuggono i meccanismi, Josef K. finisce per trascurare il lavoro fino a lasciarsi assorbire completamente dalle esigenze del processo. Abbandonato da tutti, si rassegna alla fine ad accettare una condanna che lui stesso, senza saperne il motivo, ritiene irrevocabile. All'alba del giorno del suo trentunesimo compleanno, altri due signori vestiti di nero si presentano davanti a casa sua, lo prelevano e lo conducono ai margini della città dove verrà giustiziato."

Ne *Il Castello* "L'agrimensore K., giunto in un villaggio governato da un signore che abita in un castello posto sulla collina, vuole fermarvi a esercitare il suo mestiere. Ma è accolto con diffidenza e ostilità dalle schiere burocratiche di Signori e funzionari che governano quel luogo, e dagli abitanti del villaggio, che si uniformano senza reagire a leggi offensive della ragione e della morale. Anche Frieda, una giovane che è in contatto con uno dei Signori, Klamm, e che K. vorrebbe sposare, lo abbandona. Finalmente un funzionario del castello, incontrato in una camera d'albergo, si offre di aiutarlo, ma K., addormentato, non lo ode. Il romanzo incompiuto si interrompe qui. La scena finale avrebbe dovuto mostrare K., morente, accolto, solo allora, dalla gente del villaggio."

<sup>42</sup> L. Alfieri, *Il « Processo » di Kafka tra diritto e metafisica*, in C. Faralli, M.P. Mittica (a cura di), *Diritto e letteratura*, Aracne, Roma, 2010, 195 ss.

un fenomeno di straordinaria rilevanza sociale a partire dalla seconda metà dell'Ottocento: lo sciopero, cioè l'astensione collettiva dal lavoro a fini di rivendicazioni<sup>43</sup>.

Il termine 'sciopero' ci è familiare e siamo portati psicologicamente a ritenere che sia stato da sempre patrimonio della nostra lingua. In realtà non è così e non lo è neppure, ad esempio, per il francese o l'inglese. Nell'epoca pre-moderna non esistono i termini *sciopero*, *grève* e *strike*<sup>44</sup>.

Perché questo? Perché il linguaggio come il diritto si riferisce ad una fenomenologia dell'esistente (nelle sue variegatissime manifestazioni materiali e immateriali).

Il moderno fenomeno dello sciopero nasce solo con la società industriale e solo in tale epoca la comunità necessita di un termine specifico che ne descriva i caratteri.

Non che non esistessero prima di allora astensioni collettive dal lavoro originate da una protesta (nel museo Egizio di Torino è esposto un papiro nel quale è descritto "quello che possiamo considerare il primo caso di sciopero storicamente documentato": sotto "il regno di Ramesses III vi furono disordini e tumulti dovuti al ritardo nel pagamento dei salari"<sup>45</sup>) ma, come ovvio, sono espressioni di tutt'altri contesti sociali.

Naturalmente, prima della modernità non esisteva una disciplina giuridica riferibile al fenomeno. Casi simili, nell'epoca preindustriale, venivano o del tutto ignorati o descritti giuridicamente attraverso perifrasi.

Ad esempio, nei codici penali dei primi anni dell'Ottocento degli Stati italiani pre-unitari, l'astensione collettiva dal lavoro veniva indicata con la perifrasi "Ogni concerto di operaj per far cessare nello stesso tempo il lavoro (...)" (così, il *Codice dei delitti e delle pene pel regno d'Italia* del 1811<sup>46</sup>).

La disciplina dello sciopero andrà in parallelo con l'evolversi del sistema costituzionale. "Nel regno di Sardegna prima dello Statuto albertino del 1848, cioè in una forma di stato assoluta, lo sciopero è considerato reato. Lo rimarrà anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto, cioè in una (incompiuta) forma di stato liberale, per circa un quarantennio, perché lo sciopero rimane estraneo, sia pure per ragioni (in parte) diverse dal passato, anche a tale sistema costituzionale."

"Sarà poi il progredire del processo di industrializzazione ad amplificare la rilevanza sociale del fenomeno ed a creare le condizioni politiche per la sua depenalizzazione, con il codice Zanardelli del 1889." Siamo ormai alle soglie dell'emergere di due grandi fenomeni sociali che sconvolgeranno l'assetto sociale ed istituzionale: la nascita dei partiti e dei sindacati di massa.

"Lo sciopero torna ad essere previsto come reato nel 1926, in conseguenza di una radicale trasformazione della forma di stato: quella fascista."

"Ancora: bisognerà attendere la caduta del regime, cioè una nuova rivoluzionaria trasformazione della forma di Stato, perché lo sciopero muti ancora la sua collocazione

---

<sup>43</sup> Uso il termine 'rivendicazioni' in senso ampio, dato che, come noto, l'istituto ha finito per essere utilizzato ben oltre le mere rivendicazioni economico-sociali di categoria.

<sup>44</sup> G.C. Jocteau, *L'armonia perturbata. Classi dirigenti e percezioni degli scioperi nell'Italia liberale*, Laterza, Bari, 1988, 22.

<sup>45</sup> Si v. O. Roselli, *La dimensione costituzionale dello sciopero. Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2005, 115/6 nota 80, dove è citato F. Cimmino, *Vita quotidiana degli Egizi*, Bompiani, Bologna 2001, 188 ss., da cui sono tratte le frasi tra virgolette.

<sup>46</sup> O. Roselli, op. cit., 13.

nell'ordinamento giuridico, approdando, al fine, con la Costituzione repubblicana, a diritto al tempo stesso sociale e di libertà."<sup>47</sup>

Processo di industrializzazione e processo di democratizzazione rendono il fenomeno dello sciopero un fenomeno relevantissimo della dimensione sociale, dalle significative ricadute giuridiche ed un fenomeno oggetto di narrazione letteraria.

Da una raccolta antologica, dello storico della letteratura Alberto Asor Rosa e della storica dell'arte Bianca Saletti<sup>48</sup>, è possibile leggere pagine relative allo sciopero scritte in un arco temporale che va dal 1892 al 1962, da romanzieri dei più vari Paesi e delle più diverse sensibilità culturali e politiche: dai tedeschi Hauptmann, Heirinch Mann, Brecht, Anna Seghers, ai francesi Zola e Martin du Gard, agli italiani Pratolini, Bacchelli, Pasolini, Ottieri, Volponi, Davi, ai russi Gorki ed Ehrenburg, al gallese Llewellyn, all'irlandese O' Casey, al Giapponese Tokunaga, agli statunitensi Dos Passos, Steinbeck, Odets, Swados, Selby<sup>49</sup>.

Dovunque irrompe la modernità ed il conflitto sociale ecco che la letteratura tratta dello sciopero, nelle sue molteplici manifestazioni e con i suoi vari protagonisti (muratori, operai, contadini, minatori e quant'altro).

Si pensi così alle pagine di Zola che hanno "per cornice una miniera di carbon fossile e per nocciolo uno sciopero", in particolare quelle relative all'incontro tra il direttore della miniera e la delegazione dei minatori<sup>50</sup>; al *Metello* di Pratolini, in cui la storia di un muratore si intreccia con le vicende sociali del primo del '900<sup>51</sup>; al dramma *Santa Giovanna dei Macelli* (1929-1930) di Bertolt Brecht con la sofferta figura di Giovanna e degli operai dei grandi macelli della città industriale di Chicago<sup>52</sup>; al ferroviere Debs, divenuto rappresentante sindacale, descritto da Dos Passos<sup>53</sup>; allo Steinbeck<sup>54</sup> ed al Pasolini<sup>55</sup> (affascinato dal mondo del sottoproletariato) che descrivono lo sciopero dei contadini contro i proprietari terrieri e l'asprezza delle tensioni sociali.

La cornice di questi racconti la potremmo definire appartenere al genere della tragedia, nel senso che i protagonisti, da una parte e dall'altra, sembrano essere sopraffatti dalla logica del conflitto; sulla dimensione individuale prevale quella collettiva o, comunque, si interseca prepotentemente con le vicende personali.

Si tratta di autori che, ciascuno con la propria sensibilità descrivono i rapporti nel mondo del lavoro del proprio tempo. Oggi, probabilmente, l'opera letteraria si orienterebbe, come peraltro hanno già fatto alcuni autori, a descrivere il mutamento nella concezione stessa del lavoro<sup>56</sup> e la frammentazione degli status sociali.

---

<sup>47</sup> O. Roselli, *Il problema degli indicatori delle trasformazioni sociali*, in A. Poggi, O. Roselli (a cura di), *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, ESI, Napoli, 2007, 37 e O. Roselli, *La dimensione costituzionale dello sciopero*, cit., *passim*.

<sup>48</sup> A. Asor Rosa, B. Saletti, *Lo sciopero nella letteratura*, Editrice Sindacale Italiana, Roma, 1974.

<sup>49</sup> *Ibidem*, *passim*.

<sup>50</sup> *Ibidem*, *Emile Zola*, 12/16. Le parole tra virgolette sono dello stesso Zola, riportate ivi alla nota a pag. 12.

<sup>51</sup> *Ibidem*, *Vasco Pratolini*, 17/21 alcune pagine del *Metello*, relative allo sciopero dei muratori.

<sup>52</sup> *Ibidem*, *Bertolt Brecht*, 51/54.

<sup>53</sup> *Ibidem*, *John Dos Passos*, 57/59.

<sup>54</sup> *Ibidem*, *John Steinbeck*, 59/63.

<sup>55</sup> *Ibidem*, *Pier Paolo Pasolini*, 68/72.

<sup>56</sup> Del resto già il film del 1936 *Tempi moderni* descrive l'alienazione, con l'interpretazione magistrale di Charlie Chaplin, del lavoro industriale nella sua organizzazione di tipo fordista (anche il cinema, come strumento narrativo, offre opportunità di riflessione per il giurista, si pensi, tra gli altri, a J. A. García Murcia, *El Derecho del trabajo en el cine: A propósito de Tiempos modernos*, in M. Á. Presno Linera, B. Rivaya B. (Coords.), *Una introducción cinematográfica al Derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, 198-218 (ivi, 217, bibl.). Oggi,

## 7. Le opportunità offerte dalla grande letteratura per la comprensione della drammatica necessità di tutela dei diritti umani

Quale straordinario contributo ci offre la grande letteratura per la comprensione della dimensione umana, delle tragedie sociali e dei temi ricorrenti nella tutela dei diritti fondamentali!

Elsa Morante, con il suo romanzo *La Storia* del 1974<sup>57</sup>, ci ricorda che non esiste solo la Storia con la ‘S’ maiuscola, dei grandi eventi, ma anche quella con la ‘s’ minuscola, delle persone comuni che vivono quegli eventi.

Così come lo scespiriano *Mercante di Venezia* realizza, nella antisemita Inghilterra elisabettiana, una delle pagine più belle di condanna dell’antisemitismo perché descrive i sentimenti dell’ingiuriato ebreo Shylock (“se ci pungete non sanguiniamo noi?”)<sup>58</sup>.

Analogamente, la letteratura sulla condizione dell’ esiliato di ogni epoca (dall’epoca antica, a quella dantesca, da quella rinascimentale alle narrazioni autobiografiche dello spalatino Enzo Bettiza, degli scrittori esuli galiziani o latino-americani sotto le dittature militari, delle opere di Solzenicyn e Brodsky o del palestinese Edward Said o del mondo ormai tragicamente scomparso delle comunità *yiddish* dell’Europa orientale) obbliga a rispecchiarci nelle tragedie materiali, morali, emotive, sentimentali, esistenziali di uomini e donne in carne ed ossa e ci fanno comprendere l’esigenza insopprimibile della tutela dei diritti fondamentali<sup>59</sup>.

## 8. La letteratura sulle trasformazioni antropologiche di Monsieur Travet, che chi si occupa di pubblica amministrazione non dovrebbe ignorare

Ma potremmo continuare a lungo. Si pensi, ad esempio, a un recente libro di Luciano Vandelli, illustre studioso di diritto amministrativo, *Tra carte e scartoffie. Apologia letteraria del pubblico impiegato*<sup>60</sup>, sulla figura di *Monsieur Travet* nella grande letteratura. Un libro sull’evoluzione della antropologia dell’impiegato della pubblica amministrazione che chiunque si occupi di riforme in materia dovrebbe leggere.

---

nell’epoca post-industriale e delle relazioni economiche transnazionali, letteratura e cinematografia offrono l’opportunità di importanti riflessioni.

<sup>57</sup> Einaudi, Torino, 1974.

<sup>58</sup> O. Roselli, *La diffamazione e l’ingiuria in Shakespeare*, in F. Casucci (a cura di), *L’ingiuria tra diritto e letteratura*, ESI, Napoli, 2015, 311 ss. e in O. Roselli (a cura di), *Diritti, valori, identità. Scritti di diritto e letteratura e sul linguaggio come strumenti di comprensione della dimensione giuridica*, ESI, Napoli, 2016, 77 ss.

<sup>59</sup> O. Roselli, *Spunti sulla letteratura dell’esilio per la comprensione della dimensione umana e giuridica*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Giappichelli, Torino, 2016, Vol. III, 2056 ss. e in Id., *Diritti, valori, identità. Scritti di diritto e letteratura e sul linguaggio come strumenti di comprensione della dimensione giuridica*, cit., 63 ss.

<sup>60</sup> Il Mulino, Bologna, 2013.

## 9. Un cenno ed un rinvio sulle Costituzioni del secondo dopoguerra come estensione e progettazione del possibile

Ma anche le Costituzioni contemporanee, che esprimono valori ed aspirazioni, rappresentano non solo una particolare tipologia di Costituzioni, ma anche una sorta di nuovo genere letterario. Grazie anche al loro linguaggio sono capaci di esprimere una dimensione costituzionale espansiva dei diritti e delle garanzie poste a tutela della persona umana pur in presenza di profonde trasformazioni. Ma qui dovremmo avviare una ancora più ampia riflessione ed il tempo non ce lo consente<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Ne ho trattato nel par. 6.2., *La metamorfosi del linguaggio nelle Costituzioni del secondo dopoguerra*, di *Linguaggio e diritto. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, pubblicato per la prima volta nel sito dell'ISLL-Italian Society for Law and Literature, 2013, vol.6 ([www.lawandliterature.org](http://www.lawandliterature.org)) di cui riporto un passaggio: "Lo stile delle Costituzioni del secondo dopoguerra merita di essere evidenziato. L'essere Costituzioni di valori non è indifferente al loro stile linguistico, dovendo necessariamente parlare un linguaggio comprensibile ed avendo anche, come è per i nostri principi supremi dell'ordinamento costituzionale, una funzione 'pedagogica' (il concetto fu utilizzato dal costituente Calamandrei).

Le Costituzioni occidentali (e le Carte internazionali) del secondo dopoguerra, di società traumatizzate da un'immane tragedia, esprimono, con un nuovo linguaggio giuridico, una fase nuova del costituzionalismo. Termini (come "riconosce"), espressioni (come "esistenza libera e dignitosa"), concetti valvola (come "buon costume") hanno contorni espressivi a tratti poetici, ma sono lo strumento incisivo di una nuova dimensione giuridica e di un radicamento dei diritti che, non a caso, si avvale, degli strumenti della rigidità costituzionale.

Il linguaggio giuridico costituzionale si evolve di pari passo con il mutare delle sensibilità culturali, delle conoscenze scientifiche, dei problemi a cui l'ordinamento giuridico deve dare soluzione. Se poniamo a confronto le Costituzioni francese (1947), italiana (1948), tedesca (1949), con quelle greca (1975), portoghese (1976), spagnola (1978) e queste e quelle con le Costituzioni est-europee post 1989, possiamo cogliere l'evoluzione del linguaggio costituzionale (di Costituzioni che pur esprimono tutte una medesima forma di Stato democratico-sociale). Termini come ambiente, principi come quello di prevenzione, sintagma come quello di tutela di genere, compaiono nelle nuove Costituzioni, Carte internazionali e sovranazionali o si impongono nella giurisprudenza costituzionale ed ordinaria in parallelo al crescere della loro rilevanza sociale." (ivi, in nota, richiami normativi e di dottrina).

Da segnalare il contributo di G. Schwartz, *A Constituição, a Literatura e o Direito*, Livraria do Advogado Ed., Porto Alegre, 2006 (ivi, 81-85, bibl.), tradotto in spagnolo (da Fernando Pedro Meinero), con il titolo, *La Constitución, la Literatura y el Derecho*, Buenos Books America, 2011 (ivi, 123-136, bibl.). Interessante negli studi sulla comprensione della dimensione costituzionale anche un contributo che si avvale della produzione cinematografica: Presno Linera M.Á., *¿De qué hablamos cuando hablamos de Derecho Constitucional?*, in M.Á. Presno Linera, B. Rivaya (Coords.), *Una introducción cinematográfica al Derecho*, cit., 30-49 (ivi, 48-49, bibl. e pelli-  
cole citate).